

(Schema di convenzione - Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

CONVENZIONE TRA L'ASL CITTA' DI TORINO E L'ISTITO DI PATRONATO _____
PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI GESTIONE PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE,
SANITARIA E FISCALE PER TUTELATI, INABILITATI E AMMINISTRATI DEFERITI DAL GIUDICE TUTELARE ALL'ASL
CITTÀ DI TORINO)

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO (nel prosieguo ASL) C.F. e P.I. n. 11632570013 nella
persona del Direttore Generale Dott. Carlo Picco, nominato con D.G.R. n. 9 – 2521 del 11 dicembre 2020 e
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Asl Città di Torino in Torino, Via San
Secondo 29

In esecuzione della deliberazione n. _____/01.00/2021

E

L'ISTITUTO DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE _____ (nel prosieguo Istituto
di Patronato), C.F./P.I. n. _____ nella persona del _____
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale di _____ in

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei soggetti sottoposti a misure di protezione giuridica (tutelati, inabilitati e amministrati) deferiti dal Giudice Tutelare all'ASL;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

L'Istituto di Patronato fornisce all'ASL – S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele l'attività amministrativa di gestione previdenziale, assistenziale, sanitaria e fiscale dei tutelati, inabilitati e amministrati deferiti dal Tribunale di Torino all'ASL, di seguito elencata in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- a) attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica in favore della S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele;
- b) cooperazione che si sostanzia con la presenza di nr. 1 operatore dell'Istituto di Patronato presso la S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele dell'ASL, con un impegno orario di nr. 36 ore

- settimanali; tale attività non può costituire in alcun modo titolo di assunzione presso l'ASL;
- c) accesso, verifica della corretta e compiuta fruizione dei trattamenti e delle prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie per i cittadini che la competente Autorità Giudiziaria deferisce in tutela, curatela e amministrazione di sostegno all'ASL;
 - d) corretta verifica e conseguente supporto alla rendicontazione periodica al Giudice Tutelare, in riferimento all'utilizzo delle risorse anche economico-patrimoniali della persona sottoposta a protezione tutelare;
 - e) accesso da parte dell'Istituto di Patronato al rapporto con il proprio CAF di riferimento per tutte le pratiche, a carico del cittadino, connesse con adempimenti fiscali (es. 730, IMU, TARI, sgravio contribuzioni familiari, pratiche successorie etc.).

In termini più specifici le attività si articolano in:

- informazioni su ogni provvidenza, prevista dalla normativa vigente che potrebbe rappresentare un diritto dei cittadini;
 - esame delle situazioni individuali per rilevare trattamenti e prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie spettanti;
 - concreto svolgimento di tutte le procedure necessarie per richiedere e ottenere i trattamenti e le prestazioni predette;
 - conduzione di verifica analitica e completa delle attività di gestione, anche economico-patrimoniale delle risorse di ciascuna persona, al fine di riscontrare la effettiva fruizione di quanto spettante ed anche per poter rendere alla competente Autorità Giudiziaria le dovute relazioni e rendicontazioni;
 - preparazione di quanto necessario per consentire ai soggetti chiamati all'eredità dei soggetti deferiti all'Asl, di poter assumere consapevoli determinazioni e svolgere correttamente i dovuti adempimenti;
- e saranno oggetto di un protocollo operativo per le modalità di svolgimento.

Articolo 2

Obbligazioni dell'Istituto di Patronato

Le attività di cui all'articolo 1 sono:

- fornite dall'Istituto di Patronato senza scopo di lucro;
- concordate con la S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele dell'ASL, per favorire un corretto utilizzo delle risorse personali e degli interventi pubblici, onde consentire la realizzazione delle migliori condizioni di vita possibili e garantire la corretta e compiuta fruizione dei diritti spettanti ai cittadini in argomento;
- svolte in orario di norma coincidente con quello di funzionamento della S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele dell'ASL, da n. 1 operatore messo a disposizione dall'Istituto di Patronato come segue:
 - o formato con riguardo alla normativa e alle procedure operative concernenti tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie nonché per l'utilizzo informatico delle banche dati;
 - o impiegato, secondo il Contratto di Lavoro applicato dall'Istituto Patronato, al rispetto del quale l'operatore messo a disposizione continua a essere vincolato;
 - o per n. 36 ore settimanali, nei giorni e secondo l'articolazione concordati con la S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele dell'ASL;
 - o presso idonei locali individuati dall'ASL e ubicati nella sede della S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele;

A garanzia di un raccordo con le attività dell'Ufficio, si conviene che l'operatore messo a disposizione dall'Istituto di Patronato:

- operi in piena autonomia e con riferimento al Dirigente amministrativo dell'ASL - S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele o suo delegato, nel rispetto delle procedure interne della struttura S.S. Tutele e del Regolamento aziendale in materia di gestione delle misure di protezione giuridica, dell'ASL, di cui alla deliberazione n. 985/1/2017 del 30.06.2017;

- possa attivare nell'ambito del proprio intervento anche altre prestazioni previdenziali e socio assistenziali previste dalla normativa vigente, ovvero favorire il collegamento con il proprio CAF di riferimento, nel momento in cui ne emergesse la necessità richiedendo, in tal senso, specifica autorizzazione da parte della S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele dell'ASL;
- impronti il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento;
- fornisca informazioni e chiarimenti richiesti dall'ASL sulle attività svolte.

L'Istituto di Patronato garantisce la continuità del servizio di cui al punto 1, qualora si verificasse l'assenza prolungata, oltre ordinari periodi di ferie o malattia, ovvero qualora fosse necessario per un adeguato svolgimento dell'attività, alla tempestiva sostituzione del proprio operatore.

Articolo 3 Obbligazioni dell'ASL

L'ASL si impegna tramite la S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele, a favorire il raccordo tra l'Istituto di Patronato, Organizzazioni, Enti e soggetti.

L'ASL - S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele, oltre l'uso di un idoneo locale/ufficio opportunamente attrezzato, fornirà il materiale di consumo necessario al servizio e n. 1 computer, collegato alla rete aziendale e abilitato agli accessi e banche dati necessari e relativa stampante.

L'ASL in armonia con la L. 152/2001, citata in premessa e ai sensi del Regolamento aziendale in materia di gestione delle misure di protezione giuridica approvato con deliberazione n. 985/1/2017 del 30.06.2017, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede con un contributo per le spese sostenute e rendicontate dall'Istituto di Patronato sino a un massimo di euro 40.000,00/anno, complessivi per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 4 Rimborso spese – Modalità di liquidazione del contributo

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

- a. l'ASL potrà corrispondere, su specifica richiesta, una prima tranche del contributo di cui all'art. 3 pari al 70% dell'importo previsto per ciascun anno ad esecutività della deliberazione/determinazione dirigenziale di approvazione della spesa; il saldo del 30% verrà liquidato (di norma entro 90 giorni) alla scadenza di ciascun anno solare cui si riferisce, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- b. l'ASL si impegna a corrispondere all'Istituto di Patronato le spese, su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita previa apposizione del timbro "ammesso a contributo da parte dell'Asl Città di Torino". La rendicontazione dovrà pervenire all'ASL - S.C. Amministrazione del Personale e Legale/S.S. Tutele firmata dal legale Rappresentante dell'Istituto di Patronato redatta su appositi moduli di istanza.

Articolo 5 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal _____ e potrà eventualmente essere rinnovata per ulteriori anni tre.

Articolo 6 Responsabilità e copertura assicurativa

L'Istituto di Patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione: all'uopo ha stipulato apposita polizza RCT/O.

L'Istituto di Patronato garantisce la copertura assicurativa contro eventuali danni involontariamente arrecati al fruitore del servizio nell'ambito dell'intervento da lui svolto e in relazione a questi casi l'ASL si riserva di chiedere spiegazioni in merito.

L'Istituto di Patronato garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per il rischio di infortuni, compreso quello "in itinere".

Articolo 7

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi, debitamente motivato, mediante PEC, ai seguenti indirizzi: per l'ASL - tutele@pec.aslcittaditorino.it; per l'Istituto di Patronato _____.

Articolo 8

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 9

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di Patronato di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di Patronato in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 punto 7) Reg. UE 679/2016 e delle norme del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) è tenuto a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 Reg. UE 679/2016) in modo tale da garantire, ed essere in grado di dimostrare, il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento del mandato, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

Articolo 10

Sicurezza sul lavoro

E' fatto obbligo all'Istituto di Patronato di provvedere e di assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del proprio personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Istituto dovrà assicurare una informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza connessa all'attività svolta e procedere alla formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09 l'ASL s'impegna a fornire al personale che effettua la prestazione, la "Nota informativa " in cui sono richiamate le informazioni sui rischi degli ambienti in cui si trovano a lavorare.

Articolo 11

Codice di comportamento

L'operatore dell'Istituto di Patronato, in ottemperanza al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, deve osservare il Codice di Comportamento dell'ASL. I documenti sono reperibili nel sito aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Altri contenuti". La violazione degli obblighi previsti determina la risoluzione della convenzione.

Articolo 12

Pubblicazione della convenzione

L'Istituto di Patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 13

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di Patronato e l'ASL nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Torino.

Articolo 14

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte che ne ha determinato la registrazione. La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 legge 266/91.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, nonché al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990.

Torino,

PER L'ASL CITTA' DI TORINO

Il Direttore Generale

Dott. Carlo PICCO

PER L'ISTITUTO DI PATRONATO